

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 17 luglio 2026, n. 72

Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” di Galatone (LE) – P.IVA 04614790758.

Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato e integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/10/2021, n. 1725 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”*.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 avente ad oggetto la *"organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* e s.m.i. prevede all'art. 4 il *"Centro diurno"* avente l'obiettivo centrale di svolgere funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. dispone:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accREDITamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario"*;
- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accREDITamento (...)";*
- all'art. 10, comma 2 che *"La sostituzione del responsabile sanitario è comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento."*;
- all'art. 20 *"Condizioni per ottenere e detenere l'accREDITamento"*, commi 1 e 2 che:

"1. L'accREDITamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

2. "Condizioni essenziali per l'accREDITamento sono:

- a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;*
- b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;*
- c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;*
- d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accREDITamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;*
- e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;*
- f) il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;*
- g) per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;*
- h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli*

stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

- all'art. 24, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

La L.R. n. 30/2022 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024” prevede, all'art. 13 (“Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18”), che “Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), è sostituito dal seguente: “2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al regolamento regionale 7/2002, ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 3/2006, sono accreditabili previo rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione Puglia.””.

Con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 07/10/2020 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rilasciato “ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Cesario (DSS Lecce) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale “REGINA DELLA PACE” di Galatone per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n.20 posti, da ubicare alla Via Lequile n. 56 (...)”.

Con Pec del 17/10/2022, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. AOO_183/13458 del 21/10/2022, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “REGINA DELLA PACE” di Galatone (LE) ha trasmesso l'istanza di autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno di San Cesario – Via Lequile n. 56.

Con Pec del 11/03/2024, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 138080 del 18/03/2024, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “REGINA DELLA PACE” di Galatone (LE) ha trasmesso l'istanza di accreditamento istituzionale del Centro Diurno di San Cesario – Via Lequile n. 56, dichiarando:

“(…)”

1. Che la struttura è in possesso di parere di compatibilità con determina n 252 del 7/10/2020;
2. Che la struttura è in possesso dei requisiti di accreditamento di cui si allegano le griglie di valutazione e che saranno comunque implementanti secondo la tempistica definita dall'art.2 comma 3 del R.R 23-07-2019 N 16;
3. Di accettare, con riferimento all'art.20 della L.R. 02-05-2017 n.9 e s.m.e i. il sistema di pagamento retributivo e contributivo del personale, fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d, del d.lgs.502-1992;
4. Che il legale rappresentante, gli amministratori, nonché i soci della suddetta cooperativa non hanno riportato condanne penali per reati di evasione fiscale e contributiva;
5. Che la qualifica di responsabile sanitario è affidata al Dott. Ciampa Michele, (...) laureato in medicina e chirurgia presso l'università di Chieti in data 12.11.1983, con la qualifica di Psichiatra ai sensi

dell'art 1, quarto comma della legge 175/92 ed iscritto all'ordine dei Medici della Provincia di Lecce al numero 3750 del 30-12-1983.

(...)".

Con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 05/06/2024 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato

"(...)

- *Di confermare il parere favorevole di compatibilità rilasciato dalla scrivente Sezione con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 07/10/2020 alla Società Cooperativa Sociale "REGINA DELLA PACE" di Galatone (LE), a seguito della variazione del layout della struttura di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti ubicata nel Comune di San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56;*
- *di rilasciare in capo alla medesima Società Cooperativa Sociale "REGINA DELLA PACE" con sede legale in Galatone (LE) alla Piazza Pertini n. 1, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Laura Cicerello, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per la struttura di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti ubicata nel Comune di San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56, il cui responsabile sanitario è il Dott. Antonio Negri (...)"*.

Con nota prot. n. 423593 del 25/07/2025, ad oggetto *"Società Cooperativa Sociale "REGINA DELLA PACE" di Galatone (LE). Struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti, sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56. Incarico per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e richiesta integrazione documentale."*, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha invitato:

"il legale rappresentante della struttura in oggetto ad integrare l'istanza trasmessa con PEC in data 11/03/2024, acquisita agli atti con prot. n. 138080 del 18/03/2024, trasmettendo (...):

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;"*

e, *"Atteso, altresì, che il Decreto-Legge 4 luglio 2006. n. 223 ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale") all'art. 2 "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali" ha disposto, tra l'altro, quanto di seguito riportato:*

"1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 49));

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine; (...)"

abrogando, conseguentemente, la L. 5 febbraio 1992, n. 175 rubricata "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie",

il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE) a integrare la prefata istanza di accreditamento trasmettendo, altresì, "atto di nomina, dichiarazione di accettazione

incarico, autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità relativi al nuovo responsabile sanitario, nominato in coerenza con le disposizioni del prefato art. 12 comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”; nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, “il Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti, sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56, al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) e dal R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), con riferimento alla fase “Plan”, sulla base delle griglie di autovalutazione.”.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 423593 del 25/07/2025:

- con Pec del 04/08/2025, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta con prot. n. 449024 dell’08/08/2025, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” ha trasmesso esclusivamente la documentazione relativa al medesimo responsabile sanitario già indicato nell’istanza di accreditamento [quindi, sempre “con la qualifica di Psichiatra ai sensi dell’art 1, quarto comma della legge 175/92”], peraltro con riferimento ad altra struttura sanitaria della Società Cooperativa “denominata “Centro Diurno Michelangelo, sito in Lecce alla via zimbalo, n 34”;
- con Pec del 15/12/2025, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 724560 del 23/12/2025, il Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia ha trasmesso la nota ad oggetto “centro diurno di riabilitazione psichiatrica denominato “Domus” corrente in San Cesario di Lecce (LE). Riscontro nota prot. AOO_ RP_423593 del 25.07.2025. Trasmissione parere accreditamento istituzionale.”, con la quale il Dirigente del medesimo Servizio ha espresso “parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno di riabilitazione psichiatrica denominata “Domus” con n.20 posti, sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n.56 e gestita dalla società cooperativa sociale “Regina della Pace” con sede legale in Galatone (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla Fase di “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.”.

Con nota prot. n. 313691 del 29/05/2026, ad oggetto “Società Cooperativa Sociale “REGINA DELLA PACE” di Galatone (LE).

Struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti, sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56. Sollecito trasmissione integrazione documentale.”, la scrivente Sezione, “ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56”, ha rinnovato l’invito al legale rappresentante “ad integrare la suddetta istanza prot. n. 138080 del 18/03/2024 trasmettendo (...):

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*
- *atto di nomina, dichiarazione di accettazione incarico, autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità relativi al nuovo responsabile sanitario, nominato in coerenza con e disposizioni del prefato art. 12 comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”.*

In riscontro alla sopra riportata nota prot. n. 313691 del 29/05/2026, con PEC del 22/06/2026 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” ha trasmesso l’integrazione documentale richiesta allegando, tra l’altro, autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità con la

quale il responsabile sanitario nominato ha dichiarato, altresì, di *“essere laureato in medicina e chirurgia presso l’università di Bari in data 2-12-1986 e specializzazione in data 30-12-2008 In psicologia clinica equipara ed equipollente a Psichiatria, iscritto all’ordine dei Medici della Provincia di Lecce al numero _04497 del 17-03-1987”*.

Per tutto quanto sopra esposto;

atteso che:

- la L.R. n. 9 del 02/05/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. dispone all’art. 12, comma 4 che *“Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali **le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura**, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.”* [grassetto aggiunto, n.d.r.];
- la *“Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”* allegata al D.M. 31 gennaio 1998 include la *“Psicologia clinica”* nel novero delle discipline affini alla Psichiatria;

si propone:

- di aggiornare, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7 /2002 s.m.i.) con n. 20 posti sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56, di cui è titolare la Società Cooperativa Sociale *“Regina della Pace”* con sede legale in Galatone (LE) alla via Appennini n. 82 – P.IVA 04614790758 e il cui legale rappresentante è la sig. Cicerello Laura, con il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario nella persona del Dr. Merico Damiano Donato, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psicologia Clinica, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 4497;
- di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale *“Regina della Pace”* di Galatone l’accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7 /2002 s.m.i.) con n. 20 posti sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56,

con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale *“Regina della Pace”* con sede legale in Galatone (LE) alla via Appennini n. 82, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti*

o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” con sede legale in Galatone (LE) alla via Appennini n. 82 *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, che dovrà, altresì, essere trasmesso a Exprivia S.p.A. - Centro Servizi Edotto per le operazioni di competenza.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE ai sensi della D.G.R. n. 1295/2024

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Di aggiornare, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7 /2002 s.m.i.) con n. 20 posti sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56, di cui è titolare la Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" con sede legale in Galatone (LE) alla via Appennini n. 82 – P.IVA 04614790758 e il cui legale rappresentante è la sig. Cicerello Laura, con il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario nella persona del Dr. Merico Damiano Donato, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psicologia Clinica, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 4497;
- di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone l'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7 /2002 s.m.i.) con n. 20 posti sita in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Lequile n. 56,

con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" con sede legale in Galatone (LE) alla via Appennini n. 82, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” con sede legale in Galatone (LE) alla via Appennini n. 82 *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, che dovrà, altresì, essere trasmesso a Exprivia S.p.A. - Centro Servizi Edotto per le operazioni di competenza.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” con sede legale in Galatone (LE) alla via Appennini n. 82;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASL LE;
- al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia;
- alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia;
- alla Sezione Programmazione Investimenti, Sistemi Informativi e Telemedicina della Regione Puglia;
- a Exprivia S.p.A. - Centro Servizi Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE;
- al Sindaco del Comune di San Cesario (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00077

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro